

---

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1 agosto 2011, n. 151

**Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. (11G0193)**

Vigente al: 1-5-2019

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;  
Visto l'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, allegato 1, n. 14;  
Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;  
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;  
Visto l'articolo 49, commi 4-bis, 4-ter, 4-quater e 4-quinquies, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;  
Visto il decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, ed in particolare gli articoli 16, comma 7, 20 e 23;  
Visto il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni;  
Visto l'articolo 25 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;  
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 26 maggio 1959, n. 689;  
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37;  
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni;  
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 214;  
Visto il decreto del Ministro dell'interno in data 16 febbraio 1982, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 98 del 9 aprile 1982;  
Visto il decreto del Ministro dell'interno in data 8 marzo 1985, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 95 del 22 aprile 1985;  
Visto il decreto del Ministro dell'interno in data 4 maggio 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 104 del 7 maggio 1998;  
Visto il decreto del Ministro dell'interno in data 3 febbraio 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 87 del 13 aprile 2006;  
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 22 gennaio 2008, n. 37;  
Acquisito il parere del Comitato centrale tecnico-scientifico per la prevenzione incendi, di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, espresso nella seduta del 23 febbraio 2011;  
Sentite le associazioni imprenditoriali;  
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 marzo 2011;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi, nell'adunanza del 21 marzo 2011;

Acquisito il parere delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 luglio 2011;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, del Ministro dell'interno, del Ministro per la semplificazione normativa e del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Emana

il seguente regolamento:

Art. 1

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

a) Comando: il Comando provinciale dei vigili del fuoco territorialmente competente;

b) Direzione: la Direzione regionale o interregionale dei vigili del fuoco del soccorso pubblico e della difesa civile;

c) CTR: il Comitato tecnico regionale per la prevenzione incendi di cui all'articolo 22 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139;

d) SCIA: la segnalazione certificata di inizio attivita', ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come sostituito dall'articolo 49, comma 4-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, in cui la ricevuta della segnalazione costituisce titolo autorizzatorio ai sensi dell'articolo 38, comma 3, lettere e) ed f), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

e) SUAP: lo sportello unico per le attivita' produttive che costituisce l'unico punto di accesso per il richiedente in relazione a tutte le vicende amministrative riguardanti la sua attivita' produttiva e fornisce una risposta unica e tempestiva in luogo di tutte le pubbliche amministrazioni, comunque coinvolte nel procedimento;

f) CPI: Certificato di prevenzione incendi ai sensi dell'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139.

Art. 2

Finalita' ed ambito di applicazione

1. Il presente regolamento individua le attivita' soggette ai controlli di prevenzione incendi e disciplina, per il deposito dei progetti, per l'esame dei progetti, per le visite tecniche, per l'approvazione di deroghe a specifiche normative, la verifica delle condizioni di sicurezza antincendio che, in base alla vigente normativa, sono attribuite alla competenza del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

2. Nell'ambito di applicazione del presente regolamento rientrano tutte le attivita' soggette ai controlli di prevenzione incendi riportate nell'Allegato I del presente regolamento.

3. Le attività sottoposte ai controlli di prevenzione incendi si distinguono nelle categorie A, B e C, come individuate nell'Allegato I in relazione alla dimensione dell'impresa, al settore di attività, alla esistenza di specifiche regole tecniche, alle esigenze di tutela della pubblica incolumità.

4. L'elenco delle attività soggette ai controlli di prevenzione di cui all'Allegato I del presente regolamento è soggetta a revisione, in relazione al mutamento delle esigenze di salvaguardia delle condizioni di sicurezza antincendio.

5. La revisione dell'elenco delle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, di cui all'Allegato I, è effettuata con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare a norma dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'interno, sentito il Comitato centrale tecnico-scientifico per la prevenzione incendi.

6. Sono escluse dall'ambito di applicazione del presente regolamento le attività industriali a rischio di incidente rilevante, soggette alla presentazione del rapporto di sicurezza di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, e successive modificazioni. ((3))

7. Al fine di garantire l'uniformità delle procedure, nonché la trasparenza e la speditezza dell'attività amministrativa, le modalità di presentazione delle istanze oggetto del presente regolamento e la relativa documentazione, da allegare, sono disciplinate con decreto del Ministro dell'interno.

8. Con il decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze previsto dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, sono stabiliti i corrispettivi per i servizi di prevenzione incendi effettuati dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

-----  
AGGIORNAMENTO (3)

Il D.L. 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni dalla L. 30 ottobre 2013, n. 125, ha disposto (con l'art. 8, comma 7) che "A decorrere dal 1° gennaio 2014, le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n.151, si applicano anche agli stabilimenti soggetti alla presentazione del rapporto di sicurezza di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334".

Art. 3

#### Valutazione dei progetti

1. Gli enti ed i privati responsabili delle attività di cui all'Allegato I, categorie B e C, sono tenuti a richiedere, con apposita istanza, al Comando l'esame dei progetti di nuovi impianti o costruzioni nonché dei progetti di modifiche da apportare a quelli esistenti, che comportino un aggravio delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio.

2. I progetti di cui al comma 1 sono corredati dalla documentazione prevista dal decreto di cui al comma 7 dell'articolo 2.

3. Il Comando esamina i progetti ed entro trenta giorni può richiedere documentazione integrativa. Il Comando si pronuncia sulla conformità degli stessi alla normativa ed ai criteri tecnici di prevenzione incendi entro sessanta giorni dalla data di presentazione della documentazione completa.

Controlli di prevenzione incendi

1. Per le attività di cui all'Allegato I del presente regolamento, l'istanza di cui al comma 2 dell'articolo 16 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, è presentata al Comando, prima dell'esercizio dell'attività, mediante segnalazione certificata di inizio attività, corredata dalla documentazione prevista dal decreto di cui all'articolo 2, comma 7, del presente regolamento. Il Comando verifica la completezza formale dell'istanza, della documentazione e dei relativi allegati e, in caso di esito positivo, ne rilascia ricevuta.

2. Per le attività di cui all'Allegato I, categoria A e B, il Comando, entro sessanta giorni dal ricevimento dell'istanza di cui al comma 1, effettua controlli, attraverso visite tecniche, volti ad accertare il rispetto delle prescrizioni previste dalla normativa di prevenzione degli incendi, nonché la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio. I controlli sono disposti anche con metodo a campione o in base a programmi settoriali, per categorie di attività o nelle situazioni di potenziale pericolo comunque segnalate o rilevate. Entro lo stesso termine, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti per l'esercizio delle attività previsti dalla normativa di prevenzione incendi, il Comando adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi dalla stessa prodotti, ad eccezione che, ove sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa antincendio e ai criteri tecnici di prevenzione incendi detta attività entro un termine di quarantacinque giorni. Il Comando, a richiesta dell'interessato, in caso di esito positivo, rilascia copia del verbale della visita tecnica.

3. Per le attività di cui all'Allegato I categoria C, il Comando, entro sessanta giorni dal ricevimento dell'istanza di cui al comma 1, effettua controlli, attraverso visite tecniche, volti ad accertare il rispetto delle prescrizioni previste dalla normativa di prevenzione degli incendi, nonché la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio. Entro lo stesso termine, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti per l'esercizio delle attività previsti dalla normativa di prevenzione incendi, il Comando adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi dalla stessa prodotti, ad eccezione che, ove sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa antincendio e ai criteri tecnici di prevenzione incendi detta attività entro un termine di quarantacinque giorni. Entro quindici giorni dalla data di effettuazione delle visite tecniche effettuate sulle attività di cui al presente comma, in caso di esito positivo, il Comando rilascia il certificato di prevenzione incendi.

4. Il Comando acquisisce le certificazioni e le dichiarazioni attestanti la conformità delle attività di cui all'Allegato I alla normativa di prevenzione incendi, ai sensi del comma 4 dell'articolo 16 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139.

5. Qualora il sopralluogo debba essere effettuato dal Comando nel corso di un procedimento di autorizzazione che prevede un atto deliberativo propedeutico emesso da organi collegiali, dei quali è chiamato a far parte il Comando stesso, si applicano i diversi termini stabiliti per tali procedimenti.

6. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3 del presente decreto in caso di modifiche che comportano un aggravio delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio, l'obbligo per l'interessato di avviare nuovamente le procedure previste dal presente articolo ricorre quando vi sono modifiche di lavorazione o di strutture, nei casi di nuova destinazione dei locali o di variazioni qualitative e quantitative delle sostanze pericolose esistenti negli stabilimenti o depositi e ogni qualvolta sopraggiunga una modifica delle condizioni di sicurezza precedentemente accertate.

Art. 5

#### Attestazione di rinnovo periodico di conformita' antincendio

1. La richiesta di rinnovo periodico di conformita' antincendio che, ogni cinque anni, il titolare delle attivita' di cui all'Allegato I del presente regolamento e' tenuto ad inviare al Comando, e' effettuata tramite una dichiarazione attestante l'assenza di variazioni alle condizioni di sicurezza antincendio corredata dalla documentazione prevista dal decreto di cui all'articolo 2, comma 7. Il Comando rilascia contestuale ricevuta dell'avvenuta presentazione della dichiarazione.

2. Per le attivita' di cui ai numeri 6, 7, 8, 64, 71, 72 e 77 dell'Allegato I, la cadenza quinquennale di cui al comma 1 e' elevata a dieci anni.

Art. 6

#### Obblighi connessi con l'esercizio dell'attivita'

1. Gli enti e i privati responsabili di attivita' di cui all'Allegato I del presente regolamento, non soggette alla disciplina del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, hanno l'obbligo di mantenere in stato di efficienza i sistemi, i dispositivi, le attrezzature e le altre misure di sicurezza antincendio adottate e di effettuare verifiche di controllo ed interventi di manutenzione secondo le cadenze temporali che sono indicate dal Comando nel certificato di prevenzione o all'atto del rilascio della ricevuta a seguito della presentazione della SCIA di cui all'articolo 4, comma 1, nonche' di assicurare una adeguata informazione sui rischi di incendio connessi con la specifica attivita', sulle misure di prevenzione e protezione adottate, sulle precauzioni da osservare per evitare l'insorgere di un incendio e sulle procedure da attuare in caso di incendio.

2. I controlli, le verifiche, gli interventi di manutenzione e l'informazione di cui al comma 1, devono essere annotati in un apposito registro a cura dei responsabili dell'attivita'. Tale registro deve essere mantenuto aggiornato e reso disponibile ai fini dei controlli di competenza del Comando.

Art. 7

#### Deroghe

1. Qualora le attivita' soggette ai controlli di prevenzione incendi di cui all'Allegato I del presente regolamento, presentino caratteristiche tali da non consentire l'integrale osservanza delle

regole tecniche di prevenzione incendi vigenti, gli interessati, con le modalita' stabilite dal decreto di cui all'articolo 2, comma 7, possono presentare al Comando istanza di deroga al rispetto della normativa antincendio.

2. Possono presentare istanza di deroga, con le modalita' di cui al comma 1, anche i titolari di attivita', disciplinate da specifiche regole tecniche di prevenzione incendi, che non rientrano tra quelle riportate all'Allegato I.

3. Il Comando esamina l'istanza e, con proprio motivato parere, la trasmette entro trenta giorni alla Direzione regionale. Il Direttore, sentito il Comitato tecnico regionale per la prevenzione incendi, di cui all'articolo 22 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, si pronuncia entro sessanta giorni dalla ricezione dell'istanza, e ne da' contestuale comunicazione al Comando al quale la stessa e' stata presentata ed al richiedente.

#### Art. 8

#### Nulla osta di fattibilita'

1. Gli enti e i privati responsabili delle attivita' di cui all'Allegato I del presente regolamento, categorie B e C, possono richiedere al Comando l'esame preliminare della fattibilita' dei progetti di particolare complessita', ai fini del rilascio del nulla osta di fattibilita'.

#### Art. 9

#### Verifiche in corso d'opera

1. Gli enti e i privati responsabili delle attivita' di cui all'Allegato I del presente regolamento, possono richiedere al Comando l'effettuazione di visite tecniche, da effettuarsi nel corso di realizzazione dell'opera.

#### Art. 10

#### Raccordo con le procedure dello sportello unico per le attivita' produttive (SUAP)

1. Per le attivita' di cui all'Allegato I del presente regolamento di competenza del SUAP si applica il decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160.

2. Ai soli fini antincendio le attivita' di cui all'Allegato I, categoria A, ricadono nel procedimento automatizzato di cui al Capo III del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, fatti salvi i casi in cui si applica il procedimento ordinario di cui al Capo IV dello stesso decreto.

3. La documentazione di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, e' completata, ai fini della rispondenza dell'opera alle prescrizioni previste dalla normativa di prevenzione degli incendi, dalla SCIA di cui all'articolo 4 del presente regolamento.

#### Art. 11

#### Disposizioni transitorie e finali

1. Fino all'adozione del decreto ministeriale di cui al comma 7 dell'articolo 2, si applicano le disposizioni del decreto del Ministro dell'interno in data 4 maggio 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 104 del 7 maggio 1998, recante disposizioni relative alle modalita' di presentazione ed al contenuto delle domande per l'avvio di procedimenti di prevenzione incendi, nonche' all'uniformita' dei connessi servizi resi dai Comandi provinciali dei vigili del fuoco.

2. Fino all'adozione del decreto ministeriale di cui al comma 7 dell'articolo 2, all'istanza di cui al comma 1 dell'articolo 4, presentata per la messa in esercizio dei depositi di gas di petrolio liquefatto in serbatoi fissi di capacita' complessiva non superiore a 5 metri cubi non a servizio di attivita' di cui all'Allegato I, sono allegati:

a) la dichiarazione di conformita' di cui all'articolo 7 del decreto del Ministro dello sviluppo economico del 22 gennaio 2008, n. 37;

b) una dichiarazione in cui il titolare attesta che sono state rispettate le prescrizioni vigenti in materia di prevenzione degli incendi e si impegna al rispetto degli obblighi di cui all'articolo 6 del presente regolamento;

c) una planimetria del deposito, in scala idonea firmata da un professionista iscritto nel relativo albo professionale e nell'ambito delle specifiche competenze, o dal responsabile tecnico dell'impresa che procede all'installazione del deposito.

3. Fino all'adozione del decreto ministeriale di cui al comma 2 dell'articolo 23 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, si applicano le disposizioni del decreto del Ministro dell'interno 3 febbraio 2006 adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Per le nuove attivita' introdotte all'Allegato I del presente regolamento, si applicano le tariffe gia' previste per le attivita' di analogia complessita', come individuate nella tabella di equiparazione di cui all'Allegato II del presente regolamento.

4. Gli enti e i privati responsabili delle nuove attivita' introdotte all'Allegato I, esistenti alla data di pubblicazione del presente regolamento, devono espletare i prescritti adempimenti entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

(2) ((4))

5. Gli enti e i privati responsabili delle attivita' di cui all'Allegato I, esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento ed in possesso del Certificato di prevenzione incendi, alla scadenza del medesimo Certificato devono espletare gli adempimenti prescritti all'articolo 5 del presente regolamento.

6. Gli enti e i privati responsabili delle attivita' di cui al comma 2, dell'articolo 5, presentano la prima attestazione di rinnovo periodico, entro i seguenti termini:

a) entro sei anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento per le attivita' con certificato di prevenzione incendi una tantum rilasciato antecedentemente al 1° gennaio 1988;

b) entro otto anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento per le attivita' con certificato di prevenzione incendi una tantum rilasciato nel periodo compreso tra il 1° gennaio 1988 ed il 31 dicembre 1999;

c) entro dieci anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento per le attivita' con certificato di prevenzione incendi una tantum rilasciato nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2000 e la data di entrata in vigore del presente regolamento.

7. Gli enti e i privati responsabili delle attività di cui all'Allegato I, che alla data di entrata in vigore del presente regolamento hanno acquisito il parere di conformità di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37, devono espletare gli adempimenti di cui all'articolo 4 del presente regolamento.

8. Sono fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 16, comma 7, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139.

-----  
AGGIORNAMENTO (2)

Il D.L. 21 giugno 2013, n. 69, ha disposto (con l'art. 38, comma 1) che "Gli enti e i privati di cui all'articolo 11, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, sono esentati dalla presentazione dell'istanza preliminare di cui all'articolo 3 del citato decreto qualora già in possesso di atti abilitativi riguardanti anche la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio, rilasciati dalle competenti autorità".

Ha inoltre disposto (con l'art. 38, comma 2) che "Fermo restando quanto previsto al comma 1, i soggetti di cui al medesimo comma presentano l'istanza preliminare di cui all'articolo 3 e l'istanza di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 151 del 2011 entro tre anni dalla data di entrata in vigore dello stesso".

-----  
AGGIORNAMENTO (4)

Il D.L. 12 settembre 2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla L. 11 novembre 2014, n. 164, ha disposto (con l'art. 16-ter, comma 1) che "Gli adempimenti previsti dall'articolo 11, comma 4, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, e successive modificazioni, si applicano alle metropolitane in esercizio alla data di entrata in vigore del medesimo regolamento, con le modalità e nei termini stabiliti con decreto del Ministro dell'interno, da adottare, secondo le procedure previste dall'articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Il termine ultimo per conformarsi ai predetti adempimenti secondo quanto disposto dal decreto del Ministro dell'interno di cui al primo periodo non può essere in ogni caso superiore a ventiquattro mesi dalla data di emanazione del decreto medesimo".

Art. 12

Abrogazioni

1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) decreto del Presidente della Repubblica del 26 maggio 1959, n. 689, regolamento recante la determinazione delle aziende e lavorazioni soggette, ai fini della prevenzione degli incendi, al controllo del Comando del Corpo dei vigili del fuoco;

b) decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37, concernente regolamento recante disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi, a norma dell'articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59;

c) decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 214, concernente regolamento recante semplificazione delle procedure



di prevenzione incendi relative ai depositi di g.p.l. in serbatoi fissi di capacita' complessiva non superiore a 5 metri cubi;

d) decreto del Ministro dell'interno in data 16 febbraio 1982, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 98 del 9 aprile 1982, recante modificazioni del decreto del Ministro dell'interno 27 settembre 1965, concernente la determinazione delle attivita' soggette alle visite di prevenzione incendi;

e) articolo 16 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, recante riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'articolo 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229, limitatamente a:

1) comma 1: il secondo periodo;

2) comma 2 : dalle parole: «a conclusione di un procedimento» fino alle parole: «attivita' medesime»;

3) comma 4: dalle parole: «Ai fini» fino alle parole: «prevenzione incendi» e dalle parole: «oltre ad eseguire» fino alle parole: «accertamenti e valutazioni»;

f) articolo 6, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.

Art. 13

#### Clausola di neutralita' finanziaria

1. Dall'attuazione del presente regolamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Le amministrazioni pubbliche interessate svolgono le attivita' previste dal presente regolamento con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 1° agosto 2011

NAPOLITANO

Berlusconi, Presidente del Consiglio  
dei Ministri

Brunetta, Ministro per la pubblica  
amministrazione e l'innovazione

Maroni, Ministro dell'interno

Calderoli, Ministro per la  
semplificazione normativa

Romani, Ministro dello sviluppo  
economico

Tremonti, Ministro dell'economia e  
delle finanze

Visto, il Guardasigilli: Palma

ELENCO DELLE ATTIVITA' SOGGETTE ALLE VISITE E AI CONTROLLI DI  
 PREVENZIONE INCENDI

N.	ATTIVITA'	CATEGORIA		
		A	B	C
1	Stabilimenti ed impianti ove si producono e/o impiegano gas infiammabili e/o comburenti con quantita' globali in ciclo superiori a 25 Nm3/h.			Tutti
2	Impianti di compressione o di decompressione dei gas infiammabili e/o comburenti con potenzialita' superiore a 50 Nm3/h, con esclusione dei sistemi di riduzione del gas naturale inseriti nelle reti di distribuzione con pressione di esercizio non superiore a 0,5 MPa		Cabine di decompressione del gas naturale fino a 2,4 MPa	tutti gli altri casi
	Impianti di riempimento, depositi, rivendite di gas infiammabili in recipienti mobili:			

	a) compressi		
	con capacita'		
	geometrica		
	complessiva		Impianti di
	superiore o	rivendite,	riempimento,
	uguale a 0,75	depositi fino a	depositi oltre
	m3:	10 m3	10 m3
	-----		
		rivendite,	
	b) disciolti o	depositi di GPL	
	liquefatti per	oltre 300 kg e	
	quantitativi in	fino a 1.000 kg,	
	massa	depositi di gas	Impianti di
	complessivi	infiammabili	riempimento,
	superiori o	diversi dal GPL	depositi oltre
3	uguali a 75 kg:	fino a 1.000 kg	1.000 kg
	-----		
	Depositi di gas		
	infiammabili in		
	serbatoi fissi:		
	-----		
	a) compressi		
	per capacita'		
	geometrica		
	complessiva		
	superiore o		
	uguale a 0,75		
	m3:	fino a 2 m3	oltre i 2 m3
	-----		
	b) disciolti o		
	liquefatti per	- Depositi di	- Depositi di
	capacita'	gas diversi dal	gas diversi dal
	geometrica	GPL fino a 5 m3	GPL oltre i 5 m3
	complessiva	- Depositi di	- Depositi di
	superiore o	GPL da 5 m3 fino	GPL oltre i 13
4	uguale a 0,3 m3	GPL fino a 5 m3	a 13 m3
	-----		
	Depositi di gas		
	comburenti		
	compressi e/o		
	liquefatti in		
	serbatoi fissi		
	e/o recipienti		
	mobili per		
	capacita'		
	geometrica		
	complessiva		
	superiore o		
5	uguale a 3 m3:	fino a 10 m3	oltre i 10 m3
	-----		
	Reti di		
	trasporto e di		
	distribuzione		
	di gas		
	infiammabili,		
	compresi quelli		
	di origine		
	petrolifera o		

	chimica, con		
	esclusione		
	delle reti di	fino a 2,4 MPa	
	distribuzione e	limitatamente	
	dei relativi	alle opere e gli	
	impianti con	impianti di	
	pressione di	trasporto di gas	
	esercizio non	naturale con	
	superiore a 0,5	densita' non	
6	MPa	superiore a 0,8.	oltre 2,4 MPa

---

	Centrali di		
	produzione di		
	idrocarburi		
	liquidi e		
	gassosi e di		
	stoccaggio		
	sotterraneo di		
	gas naturale,		
	piattaforme		
	fisse e		
	strutture fisse		
	assimilabili,		
	di perforazione		
	e/o produzione		
	di idrocarburi		
	di cui al		
	decreto del		
	Presidente		
	della		
	Repubblica 24		
	maggio 1979, n.		
	886 ed al		
	decreto		
	legislativo 25		
	novembre 1996,		
7	n. 624		Tutti

---

	Oleodotti con		
	diametro		
	superiore a 100		
8	mm		tutti

---

	Officine e		
	laboratori con		
	saldatura e		
	taglio dei		
	metalli		
	utilizzanti gas		
	inflammabili		
	e/o comburenti,		
	con oltre 5		
	addetti alla	fino a 10	
	mansione	addetti alla	oltre 10 addetti
	specifiche di	mansione	alla mansione
	saldatura o	saldatura o	saldatura o
9	taglio.	taglio.	taglio.

---

Stabilimenti ed			
impianti ove si			
producono e/o			
impiegano,			
liquidi			
infiammabili			
e/o			
combustibili			
con punto di			
infiammabilita'			
fino a 125 °C,			
con			
quantitativi			
globali in			
ciclo e/o in			
deposito			
superiori a 1			
10 m3		fino a 50 m3	oltre 50 m3

---

Stabilimenti ed			
impianti per la			
preparazione di			
oli			
lubrificanti,			
oli diatermici			
e simili, con			
punto di			
infiammabilita'			
superiore a 125			
°C, con			
quantitativi			
globali in			
ciclo e/o in			
deposito			
superiori a 5			
11 m3.		fino a 100 m3	oltre 100 m3

---

Depositi e/o			
rivendite di		liquidi	
liquidi		infiammabili e/o	
infiammabili		combustibili e/o	
e/o		lubrificanti e/o	liquidi
combustibili		oli diatermici	infiammabili e/o
e/o oli		di qualsiasi	combustibili e/o
lubrificanti,	liquidi con	derivazione per	lubrificanti e/o
diatermici, di	punto di	capacita'	oli diatermici
qualsiasi	infiammabilita'	geometrica	di qualsiasi
derivazione, di	superiore a 65	complessiva	derivazione per
capacita'	°C per capacita'	compresa da 1 m3	capacita'
geometrica	geometrica	a 50 m3, ad	geometrica
complessiva	complessiva	eccezione di	complessiva
superiore a 1	compresa da 1 m3	quelli indicati	superiore a 50
12 m3	a 9 m3	nella colonna A)	m3

---

Impianti fissi		
di		
distribuzione		
carburanti per		

	l'autotrazione,			
	la nautica e			
	l'aeronautica;			
	contenitori -			
	distributori			
	rimovibili di			
	carburanti			
	liquidi.			
-----				
		Contenitori		
		distributori		
		rimovibili e non		
		di carburanti		
		liquidi fino a 9		
	a) Impianti di	mc con punto di		
	distribuzione	infiammabilita'		
	carburanti	superiore a 65	Solo liquidi	
	liquidi	°C	combustibili	tutti gli altri
-----				
	b) Impianti			
	fissi di			
	distribuzione			
	carburanti			
	gassosi e di			
	tipo misto			
	(liquidi e			
13	gassosi)			tutti
-----				
	Officine o			
	laboratori per			
	la verniciatura			
	con vernici			
	infiammabili			
	e/o			
	combustibili			
	con oltre 5		fino a 25	
14	addetti.		addetti	oltre 25 addetti
-----				
	Depositi e/o			
	rivendite di			
	alcoli con			
	concentrazione			
	superiore al			
	60% in volume			
	di capacita'			
	geometrica			
	superiore a 1		oltre 10 m3 e	
15	m3	fino a 10 m3	fino a 50 m3	oltre 50 m3
-----				
	Stabilimenti di			
	estrazione con			
	solventi			
	infiammabili e			
	raffinazione di			
	oli e grassi			
	vegetali ed			
	animali, con			
	quantitativi			

globali di			
solventi in			
ciclo e/o in			
deposito			
superiori a 0,5			
16 m3			tutti

---

Stabilimenti ed			
impianti ove si			
producono,			
impiegano o			
detengono			
sostanze			
esplosivi			
classificate			
come tali dal			
regolamento di			
esecuzione del			
testo unico			
delle leggi di			
pubblica			
sicurezza			
approvato con			
regio decreto 6			
maggio 1940, n.			
635, e			
successive			
modificazioni			
ed			
17 integrazioni.			tutti

---

Esercizi di			
minuta vendita			
e/o depositi di			
sostanze			
esplosivi			
classificate			
come tali dal			
regolamento di			
esecuzione del			
testo unico			
delle leggi di			
pubblica			
sicurezza			
approvato con			
regio decreto 6			
maggio 1940, n.			
635, e			
successive			
modificazioni			
ed			
integrazioni.			Esercizi di
Esercizi di			minuta vendita
vendita di			di sostanze
artifici			esplosivi
pirotecnici			classificate
declassificati			come tali dal
in "libera			regolamento di
			esecuzione del
			testo unico
			delle leggi di

vendita" con			pubblica
quantitativi			sicurezza
complessivi in		Esercizi di	approvato con
vendita e/o		vendita di	regio decreto 6
deposito		artifici	maggio 1940, n.
superiori a 500		pirotecnici	635, e
kg, comprensivi		declassificati	successive
degli		in "libera	modificazioni ed
18 imballaggi.		vendita"	integrazioni."

Stabilimenti ed			
impianti ove si			
producono,			
impiegano o			
detengono			
sostanze			
instabili che			
possono dar			
luogo da sole a			
reazioni			
pericolose in			
presenza o non			
di			
catalizzatori			
ivi compresi i			
perossidi			
19 organici			tutti

Stabilimenti ed			
impianti ove si			
producono,			
impiegano o			
detengono			
nitrati di			
ammonio, di			
metalli			
alcalini e			
alcolino-			
terrosi,			
nitrato di			
piombo e			
perossidi			
20 inorganici			tutti

Stabilimenti ed			
impianti ove si			
producono,			
impiegano o			
detengono			
sostanze			
soggette			
all'accensione			
spontanea e/o			
sostanze che a			
contatto con			
l'acqua			
sviluppano gas			
21 infiammabili.			tutti



22	Stabilimenti ed impianti ove si produce acqua ossigenata con concentrazione superiore al 60% di perossido di idrogeno			tutti
----	---	--	--	-------

23	Stabilimenti ed impianti ove si produce, impiega e/o detiene fosforo e/o sesquisolfuro di fosforo			tutti
----	---	--	--	-------

24	Stabilimenti ed impianti per la macinazione e la raffinazione dello zolfo; depositi di zolfo con potenzialita' superiore a 10.000 kg			tutti
----	--	--	--	-------

25	Fabbriche di fiammiferi; depositi di fiammiferi con quantitativi in massa superiori a 500 kg			tutti
----	--	--	--	-------

26	Stabilimenti ed impianti ove si produce, impiega o detiene magnesio, elektron e altre leghe ad alto tenore di magnesio			tutti
----	--	--	--	-------

	Mulini per cereali ed altre macinazioni con potenzialita' giornaliera superiore a 20.000 kg;			
--	--	--	--	--

	depositi di		
	cereali e di		
	altre	Depositi di	Mulini per
	macinazioni con	cereali e di	cereali ed altre
	quantitativi in	altre	macinazioni;
	massa superiori	macinazioni fino	depositi oltre
27	a 50.000 kg	a 100.000 kg	100.000 kg

---

	Impianti per		
	l'essiccazione		
	di cereali e di		
	vegetali in		
	genere con		
	depositi di		
	prodotto		
	essiccato con		
	quantitativi in		
	massa superiori		
28	a 50.000 kg		tutti

---

	Stabilimenti		
	ove si		
	producono		
	surrogati del		
29	caffè'		tutti

---

	Zuccherifici e		
	raffinerie		
30	dello zucchero		tutti

---

	Pastifici e/o		
	riserie con		
	produzione		
	giornaliera		
	superiore a		
31	50.000 kg		tutti

---

	Stabilimenti ed		
	impianti ove si		
	lavora e/o		
	detiene foglia		
	di tabacco con		
	processi di		
	essiccazione		
	con oltre 100		
	addetti o con		
	quantitativi		
	globali in		
	ciclo e/o in		
	deposito		
	superiori a		
32	50.000 kg		tutti

---

	Stabilimenti ed		
	impianti per la		
	produzione		
	della carta e		
	dei cartoni e		

di allestimento			
di prodotti			
cartotecnici in			
genere con			
oltre 25			
addetti o con			
materiale in			
lavorazione e/o			
in deposito			
superiore a			
33 50.000 kg			tutti

---

Depositi di			
carta, cartoni			
e prodotti			
cartotecnici,			
archivi di			
materiale			
cartaceo,			
biblioteche,			
depositi per la			
cernita della			
carta usata, di			
stracci di			
cascami e di			
fibre tessili			
per l'industria			
della carta,			
con			
quantitativi in			
massa superiori			
34 a 5.000 kg.	fino a 50.000 kg	oltre 50.000 kg	

---

Stabilimenti,			
impianti,			
depositi ove si			
producono,			
impiegano e/o			
detengono carte			
fotografiche,			
calcografiche,			
eliografiche e			
cianografiche,			
pellicole			
cinemato-			
grafiche,			
radiografiche e			
fotografiche			
con materiale			
in lavorazione			
e/o in deposito			
superiore a	depositi fino a		
35 5.000 kg	20.000 kg		tutti

---

Depositi di			
legnami da			
costruzione e			
da lavorazione,			

di legna da			
ardere, di			
paglia, di			
fieno, di			
canne, di			
fascine, di			
carbone			
vegetale e			
minerale, di			
carbonella, di			
sughero e di			
altri prodotti			
affini con			
quantitativi in			
massa superiori			
a 50.000 kg con			
esclusione dei			
depositi			
all'aperto con			
distanze di			
sicurezza			
esterne			
superiori a 100		fino a 500.000	
36 m		kg	oltre 500.000 kg

---

Stabilimenti e			
laboratori per			
la lavorazione			
del legno con			
materiale in			
lavorazione e/o			
in deposito			
superiore a			
37 5.000 kg		fino a 50.000 kg	oltre 50.000 kg

---

Stabilimenti ed			
impianti ove si			
producono,			
lavorano e/o			
detengono fibre			
tessili e			
tessuti			
naturali e			
artificiali,			
tele cerate,			
linoleum e			
altri prodotti			
affini, con			
quantitativi in			
massa superiori			
38 a 5.000 kg		fino a 10.000 kg	oltre 10.000 kg

---

Stabilimenti			
per la			
produzione di			
arredi, di			
abbigliamento,			
della			

39	lavorazione  della pelle e  calzaturifici,  con oltre 25  addetti.			tutti
----	--	--	--	-------

40	Stabilimenti ed  impianti per la  preparazione  del crine  vegetale, della  trebbia e  simili,  lavorazione  della paglia,  dello sparto e  simili,  lavorazione del  sughero, con  quantitativi in  massa in  lavorazione o  in deposito  superiori a  5.000 kg			tutti
----	--	--	--	-------

41	Teatri e studi  per le riprese  cinemato-  grafiche e  televisive	fino a 25  persone presenti	oltre 25 e fino  a 100 persone  presenti	oltre 100  persone presenti
----	---	--------------------------------	--	--------------------------------

42	Laboratori per  la  realizzazione  di attrezzature  e scenografie,  compresi i  relativi  depositi, di  superficie  complessiva  superiore a 200  m2		fino a 2.000 m2	oltre 2.000 m2
----	---	--	-----------------	----------------

	Stabilimenti ed  impianti per la  produzione,  lavorazione e  rigenerazione  della gomma e/o  laboratori di  vulcanizzazione  di oggetti di  gomma, con  quantitativi in  massa superiori  a 5.000 kg;			
--	--	--	--	--

43	depositi di prodotti della gomma, pneumatici e simili, con quantitativi in massa superiori a 10.000 kg		depositi fino a 50.000 kg	Stabilimenti ed impianti per la produzione, lavorazione e rigenerazione e/o laboratori; depositi oltre 50.000 kg
----	--	--	---------------------------	--

44	Stabilimenti, impianti, depositi ove si producono, lavorano e/o detengono materie plastiche, con quantitativi in massa superiori a 5.000 kg		depositi fino a 50.000 kg	Stabilimenti ed impianti; depositi oltre 50.000 kg
----	---	--	---------------------------	--

45	Stabilimenti ed impianti ove si producono e lavorano resine sintetiche e naturali, fitofarmaci, coloranti organici e intermedi e prodotti farmaceutici con l'impiego di solventi ed altri prodotti infiammabili		fino a 25 addetti	oltre 25 addetti
----	---	--	-------------------	------------------

46	Depositi di fitofarmaci e/o di concimi chimici a base di nitrati e/o fosfati con quantitativi in massa superiori a 50.000 kg		fino a 100.000 kg	oltre 100.000 kg
----	--	--	-------------------	------------------

	Stabilimenti ed impianti per la fabbricazione di cavi e conduttori elettrici isolati, con quantitativi in massa in lavorazione e/o			
--	--	--	--	--

in deposito			
superiori a			
10.000 kg;			
depositi e/o			
rivendite di			
cavi elettrici			
isolati con			
quantitativi in			
massa superiori		fino a 100.000	
47 a 10.000 kg.		kg	oltre 100.000 kg

Centrali			
termoelet-			
triche,			
macchine			
elettriche			
fisse con			
presenza di			
liquidi			
isolanti			
combustibili in			
quantitativi			
superiori a 1		Macchine	Centrali
48 m3		elettriche	termoelettriche.

Gruppi per la			
produzione di			
energia			
elettrica			
sussidiaria con			
motori			
endotermici ed			
impianti di			
cogenerazione			
di potenza			
complessiva			
superiore a 25		oltre 350 kW e	
49 kW.	fino a 350 kW	fino a 700 kW	oltre 700 kW

Stabilimenti ed			
impianti ove si			
producono			
lampade			
elettriche e			
simili, pile ed			
accumulatori			
elettrici e			
simili, con		fino a 25	
50 oltre 5 addetti		addetti	oltre 25 addetti

Stabilimenti			
siderurgici e			
per la			
produzione di			
altri metalli			
con oltre 5			
addetti;			
attività'			

comportanti			
lavorazioni a			
caldo di			
metalli, con			
oltre 5			
addetti, ad		fino a 25	oltre 25
esclusione dei		addetti.	addetti.
laboratori		Laboratori	Laboratori
artigiani di		artigiani di	artigiani di
oreficeria ed		oreficeria ed	oreficeria ed
argenteria fino		argenteria fino	argenteria oltre
51 a 25 addetti.		a 50 addetti	50 addetti

---

Stabilimenti,			
con oltre 5			
addetti, per la			
costruzione di			
aeromobili,			
veicoli a			
motore,			
materiale			
rotabile			
ferroviario e			
tramviario,			
carrozzerie e			
rimorchi per			
autoveicoli;			
cantieri navali			
con oltre 5		fino a 25	
52 addetti		addetti	oltre 25 addetti

---

Officine per la			
riparazione di:			
- veicoli a			a) officine per
motore,			veicoli a
rimorchi per		a) officine per	motore, rimorchi
autoveicoli e		veicoli a	per autoveicoli
carrozzerie, di		motore, rimorchi	e carrozzerie,
superficie		per autoveicoli	di superficie
coperta		e carrozzerie,	superiore a
superiore a 300		di superficie	1.000 m2
m2;		fino a 1.000 m2	
- materiale			b) officine per
rotabile		b) officine per	materiale
ferroviario,		materiale	rotabile
tramviario e di		rotabile	ferroviario,
aeromobili, di		ferroviario,	tramviario e di
superficie		tramviario e di	aeromobili, di
coperta		aeromobili, di	superficie
superiore a		superficie fino	superiore a
53 1.000 m2;		a 2.000 m2	2.000 m2

---

Officine			
meccaniche per			
lavorazioni a			
freddo con			
oltre 25		fino a 50	
54 addetti.		addetti	oltre 50 addetti





59	decreto del  Presidente  della  Repubblica 30  dicembre 1965,  n. 1704; art.  21 del decreto  legislativo 17  marzo 1995, n.  230)			tutti
----	---	--	--	-------

---

60	Impianti di  deposito delle  materie  nucleari ed  attivit�  assoggettate  agli articoli  33 e 52 del  decreto  legislativo 17  marzo 1995, n.  230 e s.m.i,  con esclusione  dei depositi in  corso di  spedizione.			tutti
----	---	--	--	-------

---

61	Impianti nei  quali siano  detenuti  combustibili  nucleari o  prodotti o  residui  radioattivi  [art. 1,  lettera b)  della legge 31  dicembre 1962,  n. 1860]			tutti
----	---	--	--	-------

---

	Impianti  relativi  all'impiego  pacifico  dell'energia  nucleare ed  attivit� che  comportano  pericoli di  radiazioni  ionizzanti  derivanti dal  predetto  impiego:  - impianti  nucleari;			
--	--	--	--	--

	- reattori   nucleari,   eccettuati   quelli che   fanno parte   di un mezzo di   trasporto;   - impianti   per la   preparazione o   fabbricazione   delle materie   nucleari;   - impianti   per la   separazione   degli isotopi;   - impianti per   il trattamento   dei   combustibili   nucleari   irradianti;   - attività di   cui agli   articoli 36 e   51 del decreto   legislativo 17   marzo 1995, n. 62   230 e s.m.i.			tutti	
-----					
	Stabilimenti   per la   produzione,   depositi di   sapone, di   candele e di   altri oggetti   di cera e di   paraffina, di   acidi grassi,   di glicerina   grezza quando   non sia   prodotta per   idrolisi, di   glicerina   raffinata e   distillata ed   altri prodotti   affini, con   oltre 500 kg di   prodotto in   lavorazione e/o 63   deposito.			fino a 5.000 kg	oltre 5.000 kg
-----					
	Centri   informatici di				

elaborazione			
e/o			
archiviazione			
dati con oltre		fino a 50	
64 25 addetti		addetti	oltre 50 addetti

---

Locali di			
spettacolo e di			
trattenimento			
in genere,			
impianti e			
centri			
sportivi,			
palestre, sia a			
carattere			
pubblico che			
privato, con			
capienza			
superiore a 100			
persone, ovvero			
di superficie			
lorda in pianta			
al chiuso			
superiore a 200			
m2 . Sono			
escluse le			
manifestazioni			
temporanee, di			
qualsiasi			
genere, che si			
effettuano in			
locali o luoghi			
aperti al		fino a 200	
65 pubblico.		persone	oltre 200 persone

---

Alberghi,			
pensioni,			
motel, villaggi			
albergo,			
residenze			
turistico -			
alberghiere,			
studentati,			
villaggi			
turistici,			
alloggi			
agrituristici,			
ostelli per la			
gioventu',			
rifugi alpini,			
bed &			
breakfast,			
dormitori, case			
per ferie, con			
oltre 25			
posti-letto;			
Strutture			
turistico-			

ricettive			
nell'aria		oltre 50 posti	
aperta		letto fino a 100	
(campeggi,		posti letto;	
villaggi-		Strutture	
turistici,		turistico-	
ecc.) con		ricettive	
capacita'		nell'aria aperta	
ricettiva		(campeggi,	
superiore a 400	66 fino a 50 posti	villaggi-	oltre 100 posti
persone.	letto	turistici, ecc.)	letto

Scuole di ogni			
ordine, grado e			
tipo, collegi,			
accademie con			
oltre 100			
persone			
presenti; Asili			
nido con oltre		oltre 150 e fino	
30 persone	67 fino a 150	a 300 persone;	oltre 300
presenti.	persone	asili nido	persone

Strutture			
sanitarie che			
erogano			
prestazioni in			
regime di			
ricovero			
ospedaliero e/o			
residenziale a			
ciclo			
continuativo			
e/o diurno,			
case di riposo			
per anziani con			
oltre 25 posti			
letto;			
Strutture			
sanitarie che			
erogano			
prestazioni di			
assistenza			
specialistica			
in regime			
ambulatoriale,			
ivi comprese			
quelle			
riabilitative,		Strutture fino a	
di diagnostica	68 fino a 50 posti	100 posti letto;	
strumentale e	letto Strutture	Strutture	
di laboratorio,	riabilitative,	riabilitative,	
di superficie	di diagnostica	di diagnostica	
complessiva	strumentale e di	strumentale e di	
superiore a 500	laboratorio fino	laboratorio	oltre 100 posti
m2	a 1.000 m2	oltre 1.000 m2	letto

Locali adibiti			
----------------	--	--	--

	ad esposizione			
	e/o vendita			
	all'ingrosso o			
	al dettaglio,			
	fiere e			
	quartieri			
	fieristici, con			
	superficie			
	lorda superiore			
	a 400 m2			
	comprensiva dei			
	servizi e			
	depositi. Sono			
	escluse le			
	manifestazioni			
	temporanee, di			
	qualsiasi			
	genere, che si			
	effettuano in			
	locali o luoghi			
	aperti al	oltre 600 e fino		
69	pubblico.	fino a 600 m2	a 1.500 m2	oltre 1.500 m2

---

	Locali adibiti			
	a depositi di			
	superficie			
	lorda superiore			
	a 1000 m2 con			
	quantitativi di			
	merci e			
	materiali			
	combustibili			
	superiori			
	complessi-			
	vamente a 5.000			
70	kg		fino a 3.000 m2	oltre 3.000 m2

---

	Aziende ed			
	uffici con			
	oltre 300			
	persone	fino a 500	oltre 500 e fino	oltre 800
71	presenti	persone	a 800 persone	persone

---

	Edifici			
	sottoposti a			
	tutela ai sensi			
	del d.lgs. 22			
	gennaio 2004,			
	n. 42, aperti			
	al pubblico,			
	destinati a			
	contenere			
	biblioteche ed			
	archivi, musei,			
	gallerie,			
	esposizioni e			
	mostre, nonche'			
	qualsiasi altra			

	attivita'			
	contenuta nel			
	presente			
72	Allegato.			tutti
-----				
	Edifici e/o			
	complessi			
	edilizi a uso			
	terziario e/o			
	industriale			
	caratterizzati			
	da promiscuita'			
	strutturale e/o			
	dei sistemi			
	delle vie di			
	esodo e/o			
	impiantistica			
	con presenza di			
	persone			
	superiore a 300			
	unita', ovvero			
	di superficie			
	complessiva			
	superiore a			
	5.000 m2,			
	indipenden-			
	temente dal			
	numero di			
	attivita'			
	costituenti e			
	dalla relativa		fino a 500	oltre 500 unita'
	diversa		unita' ovvero	ovvero oltre
73	titolarita'.		fino a 6.000 m2	6.000 m2
-----				
	Impianti per la			
	produzione di			
	calore			
	alimentati a			
	combustibile			
	solido, liquido			
	o gassoso con			
	potenzialita'			
	superiore a 116		oltre 350 kW e	
74	kW	fino a 350 kW	fino a 700 kW	oltre 700 kW
-----				
	Autorimesse			
	pubbliche e			
	private,			
	parcheggi			
	pluriplano e			
	meccanizzati di			
	superficie			
	complessiva			
	coperta			
	superiore a 300			
	m2; locali			
	adibiti al			
	ricovero di			

	natanti ed			
	aeromobili di			
	superficie			
	superiore a 500			Autorimesse
	m2; depositi di			oltre 3000 m2;
	mezzi rotabili			ricovero di
	(treni, tram			natanti ed
	ecc.) di			aeromobili di
	superficie			superficie oltre
	coperta			i 1000 m2;
	superiore a			depositi di
75	1.000 m2.			mezzi rotabili

	Tipografie,			
	litografie,			
	stampa in			
	offset ed			
	attivita'			
	similari con			
	oltre cinque			
76	addetti.			

	Edifici			
	destinati ad			
	uso civile con			
	altezza			
	antincendio			
	superiore a 24			
77	m			

	Aerostazioni,			
	stazioni			
	ferroviarie,			
	stazioni			
	marittime, con			
	superficie			
	coperta			
	accessibile al			
	pubblico			
	superiore a			
	5.000 m2;			
	metropolitane			
	in tutto o in			
	parte			
78	sotterranee.			tutti

	Interporti con			
	superficie			
	superiore a			
79	20.000 m2			tutti

	Gallerie			
	stradali di			
	lunghezza			
	superiore a 500			
	m e ferroviarie			
	superiori a			
80	2000 m			tutte



Allegato II  
(di cui all'articolo 11, comma 3)

TABELLA DI EQUIPARAZIONE RELATIVA ALLA DURATA DEL SERVIZIO  
DELLE ATTIVITA' SOGGETTE ALLE VISITE E AI CONTROLLI DI PREVENZIONE  
INCENDI

N.	Attivita' del DM 16/02/1982 a cui la durata del servizio e' correlata	ATTIVITA' di cui al presente regolamento	NOTE
	1 - Stabilimenti ed impianti ove si producono e/o impiegano gas combustibili, gas comburenti (compressi, disciolti, liquefatti) con quantita' globali in ciclo o in deposito superiori a 50 Nm <sup>3</sup> /h		
	9 - Impianti per il trattamento di prodotti ortofrutticoli e cereali utilizzanti gas combustibili	Stabilimenti ed impianti ove si producono e/o impiegano gas infiammabili e/o comburenti con quantita' globali in ciclo superiori a 25 Nm <sup>3</sup> /h.	
1	10 - Impianti per l'idrogenazione di oli e grassi.		
	11 - Aziende per la seconda lavorazione del vetro con l'impiego di oltre 15 becchi a gas		
		Impianti di compressione o di decompressione dei gas infiammabili e/o comburenti con potenzialita' superiore a 50 Nm <sup>3</sup> /h, con esclusione dei sistemi di riduzione del gas naturale inseriti nelle reti di distribuzione con pressione di	
	2 - Impianti di compressione o di decompressione dei gas combustibili e comburenti con		

potenzialita' 2   superiore a 50 Nmc/h	esercizio non   superiore a 0,5 MPa	
---	--	--

---

3 - Depositi e  rivendite di gas  combustibili in  bombole:  a) compressi:  - per  capacita' complessiva  da 0,75 a 2 mc  - per capacita'  complessiva  superiore a 2 mc  b) disciolti o  liquefatti (in  bombole o bidoni):  - per quantitativi  complessivi da 75 a  500 kg  - per quantitativi  complessivi superiori 3   a 500 kg	Impianti di  riempimento,  depositi, rivendite  di gas infiammabili  in recipienti mobili:  a) compressi con  capacita' geometrica  complessiva superiore  o uguale a 0,75 m3:  b) disciolti o  liquefatti per  quantitativi in massa  complessivi superiori  o uguali a 75 kg:	
--	--	--

---

4 - Depositi di gas  combustibili in  serbatoi fissi:  a) compressi:  - per capacita'  complessiva  da 0,75 a 2 mc  - per capacita'  complessiva  superiore a 2 mc  b) disciolti o  liquefatti:  - per capacita'  complessiva  da 0,3 a 2 mc  - per capacita'  complessiva 4   superiore a 2 mc	Depositi di gas  infiammabili in  serbatoi fissi:  a) compressi per  capacita' geometrica  complessiva  superiore  o uguale a 0,75 m3:  b) disciolti o  liquefatti per  capacita'  geometrica  complessiva superiore  o uguale a 0,3 m3	
--	--	--

---

5 - Depositi di gas  comburenti in  serbatoi fissi:  a) compressi per  capacita' complessiva  superiore a 3 mc  b) liquefatti per  capacita' complessiva 5   superiore a 2 mc	Depositi di gas  comburenti compressi  e/o liquefatti in  serbatoi fissi e/o  recipienti mobili per  capacita' geometrica  complessiva superiore  o uguale a 3 m3:	
---	---	--

---

6 - Reti di trasporto  e distribuzione di  gas combustibili,  compresi quelli di  origine petrolifera o	Reti di trasporto e  di distribuzione di  gas infiammabili,  compresi quelli di	
---	--	--

chimica, con	origine petrolifera o
esclusione delle reti	chimica, con
di distribuzione	esclusione delle reti
cittadina e dei	di distribuzione e
relativi impianti con	dei relativi impianti
pressione di	con pressione di
esercizio non	esercizio non
6  superiore a 5 bar	superiore a 0,5 MPa

---

	Centrali di
	produzione di
	idrocarburi liquidi e
	gassosi e di
	stoccaggio
	sotterraneo di gas
	naturale, piattaforme
	fisse e strutture
	fisse assimilabili,
96 - Piattaforme	di perforazione e/o
fisse e strutture	produzione di
fisse assimilabili di	idrocarburi di cui al
perforazione e/o	decreto del
produzione di	Presidente della
idrocarburi di cui al	Repubblica 24 maggio
decreto del	1979, n. 886 ed al
Presidente della	decreto legislativo
Repubblica 24 maggio	25 novembre 1996, n.
7  1979, n. 886	624

---

97 - Oleodotti con	Oleodotti con
diametro superiore a	diametro superiore a
8  100 mm.	100 mm

---

	Officine e laboratori
8 - Officine e	con saldatura e
laboratori con	taglio dei metalli
saldatura e taglio	utilizzanti gas
dei metalli	infiammabili e/o
utilizzanti gas	comburenti, con oltre
combustibili e/o	5 addetti alla
comburenti, con oltre	mansione specifica di
9  5 addetti	saldatura o taglio.

---

12 - Stabilimenti ed	
impianti ove si	
producono e/o	
impiegano liquidi	
infiammabili (punto	
di infiammabilita'	
fino a 65 °C) con	
quantitativi globali	
in ciclo e/o in	
deposito superiori a	
0,5 mc	Stabilimenti ed
13 - Stabilimenti	impianti ove si
ed impianti ove si	producono e/o
producono e/o	impiegano, liquidi
impiegano liquidi	infiammabili e/o

combustibili con	combustibili con	
punto di	punto di	
infiammabilita' da 65	infiammabilita' fino	
°C a 125 °C, per	a 125 °C, con	
quantitativi globali	quantitativi globali	
in ciclo o in	in ciclo e/o in	
deposito superiori a	deposito superiori a	
10  0,5 mc	1 m3	

---

	Stabilimenti ed	
	impianti per la	
	preparazione di oli	
	lubrificanti, oli	
	diatermici e simili,	
	con punto di	
	infiammabilita'	
14 - Stabilimenti ed	superiore a 125 °C,	
impianti per la	con quantitativi	
preparazione di olii	globali in ciclo e/o	
lubrificanti olii	in deposito superiori	
11  diatermici e simili	a 5 m3.	

---

15 - Depositi di		
liquidi infiammabili		
e/o combustibili per		
uso industriale,		
agricolo, artigianale		
e privato:		
- per capacita'		
geometrica		
complessiva da 0,5 a		
25 mc.		
- per capacita'		
geometrica		
complessiva superiore		
a 25 mc		
16 - Depositi		
e/o rivendite di		
liquidi infiammabili		
e/o combustibili per		
uso commerciale:		
- per capacita'		
geometrica		
complessiva da 0,2 a		
10 mc	Depositi e/o	
- per capacita'	rivendite di liquidi	
geometrica	infiammabili e/o	
complessiva superiore	combustibili e/o oli	
a 10 mc	lubrificanti,	
17 - Depositi	diatermici, di	
e/o rivendite di oli	qualsiasi	
lubrificanti, di oli	derivazione, di	
diatermici e simili	capacita' geometrica	
per capacita'	complessiva superiore	
12  superiore ad 1 mc	a 1 m3	

---

	Impianti fissi di	
	distribuzione	

	carburanti per	
	l'autotrazione, la	
	nautica e	
	l'aeronautica;	
7 - Impianti di	contenitori	
distribuzione di gas	- distributori	
combustibili per	rimovibili di	
autotrazione	carburanti liquidi.	
18 - Impianti fissi	a) Impianti di	
di distribuzione di	distribuzione	
benzina, gasolio e	carburanti liquidi	
miscele per	b) Impianti fissi di	
autotrazione ad uso	distribuzione	
pubblico e privato	carburanti gassosi e	
con o senza stazione	di tipo misto	
13 di servizio	(liquidi e gassosi)	

---

21 - Officine o	Officine o laboratori	
laboratori per la	per la verniciatura	
verniciatura con	con vernici	
vernici infiammabili	infiammabili e/o	
e/o combustibili con	combustibili con	
14 oltre 5 addetti	oltre 5 addetti.	

---

22 - Depositi e/o		
rivendite di alcoli a		
concentrazione	Depositi e/o	
superiore al 60% in	rivendite di alcoli	
volume:	con concentrazione	
- con capacita'	superiore al 60% in	
da 0,2 a 10 mc	volume di capacita'	
- con capacita'	geometrica superiore	
15 superiore a 10 mc.	a 1 m3	

---

23 - Stabilimenti di		
estrazione con	Stabilimenti di	
solventi infiammabili	estrazione con	
e raffinazione di	solventi infiammabili	
olii e grassi	e raffinazione di oli	
vegetali ed animali,	e grassi vegetali ed	
con quantitativi	animali, con	
globali di solventi	quantitativi globali	
in ciclo e/o in	di solventi in ciclo	
deposito superiori a	e/o in deposito	
16 0,5 mc	superiori a 0,5 m3	

---

24 - Stabilimenti ed		
impianti ove si	Stabilimenti ed	
producono, impiegano	impianti ove si	
o detengono sostanze	producono, impiegano	
esplosivi	o detengono sostanze	
classificate come	esplosivi	
tali dal regolamento	classificate come	
di esecuzione del	tali dal regolamento	
testo unico delle	di esecuzione del	
leggi di pubblica	testo unico delle	
sicurezza approvato	leggi di pubblica	
con regio decreto 6	sicurezza approvato	

maggio 1940, n. 635,	con regio decreto 6
e successive	maggio 1940, n. 635,
modificazioni ed	e successive
integrazioni, nonche'	modificazioni ed
17|perossidi organici |integrazioni. |

-----  
	Esercizi di minuta
	vendita e/o depositi
	di sostanze
	esplosivi
	classificate come
	tali dal regolamento
	di esecuzione del
	testo unico delle
	leggi di pubblica
	sicurezza approvato
	con regio decreto 6
	maggio 1940, n. 635,
	e successive
	modificazioni ed
	integrazioni.
	Esercizi di vendita
25 - Esercizi di |di artificieri |  
minuta vendita di |pirotecnici |  
sostanze esplosivi |declassificati in |  
di cui ai decreti |"libera vendita" con |  
ministeriali 18 |quantitativi |  
ottobre 1973 e 18 |complessivi in |  
settembre 1975, e |vendita e/o deposito |  
successive |superiori a 500 kg, |  
modificazioni ed |comprensivi degli |  
18|integrazioni |imballaggi. |

-----  
| |Stabilimenti ed |  
| |impianti ove si |  
26 - Stabilimenti ed |producono, impiegano |  
impianti ove si |o detengono sostanze |  
producono, impiegano |instabili che possono |  
o detengono sostanze |dar luogo da sole a |  
instabili che possono |reazioni pericolose |  
dar luogo da sole a |in presenza o non di |  
reazioni pericolose |catalizzatori ivi |  
in presenza o non di |compresi i perossidi |  
19|catalizzatori |organici |

-----  
27 - Stabilimenti ed	Stabilimenti ed
impianti ove si	impianti ove si
producono, impiegano	producono, impiegano
o detengono nitrati	o detengono nitrati
di ammonio, di	di ammonio, di
metalli alcalini e	metalli alcalini e
alcalinoterrosi,	alcolinoterrosi,
nitrato di piombo e	nitrato di piombo e
20|perossidi inorganici |perossidi inorganici |

-----  
28 - Stabilimenti ed	Stabilimenti ed
impianti ove si	impianti ove si
producono, impiegano	producono, impiegano

21	o detengono sostanze soggette all'accensione spontanea e/o sostanze che a contatto con l'acqua sviluppano gas infiammabili	o detengono sostanze soggette all'accensione spontanea e/o sostanze che a contatto con l'acqua sviluppano gas infiammabili.
----	---	--

---

22	29 - Stabilimenti ed impianti ove si produce acqua ossigenata con concentrazione superiore al 60% di perossido di idrogeno	Stabilimenti ed impianti ove si produce acqua ossigenata con concentrazione superiore al 60% di perossido di idrogeno
----	--	---

---

23	31 - Stabilimenti ed impianti ove si produce, impiega e/o detiene fosforo e/o sesquisolfuro di fosforo	Stabilimenti ed impianti ove si produce, impiega e/o detiene fosforo e/o sesquisolfuro di fosforo
----	---	--

---

24	32 - Stabilimenti ed impianti per la macinazione e la raffinazione dello zolfo 33 - Depositi di zolfo con potenzialita' superiore a 100 q.li	Stabilimenti ed impianti per la macinazione e la raffinazione dello zolfo; depositi di zolfo con potenzialita' superiore a 10.000 kg
----	--	---

---

25	30 - Fabbriche e depositi di fiammiferi	Fabbriche di fiammiferi; depositi di fiammiferi con quantitativi in massa superiori a 500 kg
----	---	---

---

26	34 - Stabilimenti ed impianti ove si produce, impiega o detiene magnesio, elektron e altre leghe ad alto tenore di magnesio	Stabilimenti ed impianti ove si produce, impiega o detiene magnesio, elektron e altre leghe ad alto tenore di magnesio
----	---	--

---

27	35 - Mulini per cereali ed altre macinazioni con potenzialita' giornaliera superiore a 200 q.li e relativi depositi	Mulini per cereali ed altre macinazioni con potenzialita' giornaliera superiore a 20.000 kg; depositi di cereali e di altre macinazioni con quantitativi in massa superiori a 50.000 kg
----	---	---

-----  
	Impianti per
36 - Impianti per	l'essiccazione di
l'essiccazione dei	cereali e di vegetali
cereali e di vegetali	in genere con
in genere con	depositi di prodotto
depositi di capacita'	essiccato con
superiore a 500 q.li	quantitativi in massa
28|di prodotto essiccato | superiori a 50.000 kg |  
-----

|37 - Stabilimenti ove | Stabilimenti ove si |  
|si producono | producono surrogati |  
29|surrogati del caffe' | del caffe' |  
-----

|38 - Zuccherifici e | Zuccherifici e |  
|raffinerie dello | raffinerie dello |  
30|zucchero | zucchero |  
-----

39 - Pastifici con	
produzione	
giornaliera superiore	
a 500q.li	
40 - Riserie con	Pastifici e/o riserie
potenzialita'	con produzione
giornaliera superiore	giornaliera superiore
31|a 100 q.li | a 50.000 kg |  
-----

41 - Stabilimenti ed	Stabilimenti ed
impianti ove si	impianti ove si
lavora e/o detiene	lavora e/o detiene
foglia di tabacco con	foglia di tabacco con
processi di	processi di
essiccazione con	essiccazione con
oltre 100 addetti con	oltre 100 addetti o
quantitativi globali	con quantitativi
in ciclo e/o in	globali in ciclo e/o
deposito superiori a	in deposito superiori
32|500 q.li | a 50.000 kg |  
-----

	Stabilimenti ed
42 - Stabilimenti ed	impianti per la
impianti per la	produzione della
produzione della	carta e dei cartoni e
carta e dei cartoni e	di allestimento di
di allestimento di	prodotti cartotecnici
prodotti cartotecnici	in genere con oltre
in genere con oltre	25 addetti o con
25 addetti e/o con	materiale in
materiale in deposito	lavorazione e/o in
o lavorazione	deposito superiore a
33|superiore a 500 q.li | 50.000 kg |  
-----

	Depositi di carta,
	cartoni e prodotti
43 - Depositi di	cartotecnici, archivi
carta, cartoni e	di materiale
prodotti cartotecnici	cartaceo,
nonche' depositi per	biblioteche, depositi



la cernita della	per la cernita della
carta usata, di	carta usata, di
stracci, di cascami e	stracci di cascami e
di fibre tessili per	di fibre tessili per
l'industria della	l'industria della
carta con	carta, con
quantitativi	quantitativi in massa
34 superiori a 50 q.li	superiori a 5.000 kg.

---

44 - Stabilimenti ed	
impianti ove si	
producono, impiegano	
e/o detengono carte	
fotografiche,	
calcografiche,	
eliografiche e	
cianografiche,	Stabilimenti,
pellicole	impianti, depositi
cinematografiche,	ove si producono,
radiografiche e	impiegano e/o
fotografiche di	detengono carte
sicurezza con	fotografiche,
materiale in deposito	calcografiche,
superiore a 100 q.li	eliografiche e
45 - Stabilimenti ed	cianografiche,
impianti ove si	pellicole
producono, impiegano	cinematografiche,
e detengono pellicole	radiografiche e
cinematografiche e	fotografiche con
fotografiche con	materiale in
supporto incombustibile	lavorazione e/o in
per quantitativi	deposito superiore a
35 superiori a 5 kg	5.000 kg

---

46 - Depositi di	
legnami da	
costruzione e da	
lavorazione, di legna	
da ardere, di paglia,	
di fieno, di canne,	
di fascine, di	
carbone vegetale e	
minerale, di	
carbonella, di	Depositi di legnami
sughero ed altri	da costruzione e da
prodotti affini;	lavorazione, di legna
esclusi i depositi	da ardere, di paglia,
all'aperto con	di fieno, di canne,
distanze di sicurezza	di fascine, di
esterne non inferiori	carbone vegetale e
a 100 m misurate	minerale, di
secondo le	carbonella, di
disposizioni di cui	sughero e di altri
al punto 2.1 del	prodotti affini con
decreto ministeriale	quantitativi in massa
30 novembre 1983:	superiori a 50.000 kg
da 500 a 1.000 q.li;	con esclusione dei
superiori a 1.000	depositi all'aperto

q.li . (Testo	con distanze di	
modificato con D.M.	sicurezza esterne	
36 30.10.1986)	superiori a 100 m	

---

47 - Stabilimenti e		
laboratori per la		
lavorazione del legno		
con materiale in		
lavorazione e/o in		
deposito:		
da 50 a		
1.000 q.li . . . . .	Stabilimenti e	
. . . . .	laboratori per la	
. . . . .	lavorazione del legno	
superiori a	con materiale in	
1.000 q.li . . . . .	lavorazione e/o in	
. . . . .	deposito superiore a	
37 . . . . .	5.000 kg	

---

48 - Stabilimenti ed		
impianti ove si	Stabilimenti ed	
producono, lavorano e	impianti ove si	
detengono fibre	producono, lavorano	
tessili e tessuti	e/o detengono fibre	
naturali e	tessili e tessuti	
artificiali, tele	naturali e	
cerate, linoleum ed	artificiali, tele	
altri prodotti affini	cerate, linoleum e	
con quantitativi:	altri prodotti	
da 50 a 1.000 q.li.	affini, con	
superiori a 1.000	quantitativi in massa	
38 q.li.	superiori a 5.000 kg	

---

49 - Industrie		
dell'arredamento,		
dell'abbigliamento e		
della lavorazione		
della pelle;		
calzaturifici:		
da 25		
a 75 addetti . . . . .	Stabilimenti per la	
. . . . .	produzione di arredi,	
. . . . .	di abbigliamento,	
oltre 75	della lavorazione	
addetti . . . . .	della pelle e	
. . . . .	calzaturifici, con	
39 . . . . .	oltre 25 addetti.	

---

50 - Stabilimenti ed	Stabilimenti ed	
impianti per la	impianti per la	
preparazione del	preparazione del	
crine vegetale, della	crine vegetale, della	
trebbia e simili,	trebbia e simili,	
lavorazione della	lavorazione della	
paglia, dello sparto	paglia, dello sparto	
e simili, lavorazione	e simili, lavorazione	
del sughero, con	del sughero, con	
quantitativi in	quantitativi in massa	

|lavorazione o in |in lavorazione o in |  
|deposito pari o |deposito superiori a |  
40|superiori a 50 q.li |5.000 kg |

51 - Teatri di posa	Teatri e studi per le
per le riprese	riprese
cinematografiche e	cinematografiche e
41|televisive |televisive |

	Laboratori per la
	realizzazione di
	attrezzerie e
	scenografie, compresi
	i relativi depositi,
53 - Laboratori di	di superficie
attrezzerie e	complessiva superiore
42|scenografie teatrali |a 200 m2 |

54 - Stabilimenti ed	
impianti per la	
produzione,	
lavorazione e	Stabilimenti ed
rigenerazione della	impianti per la
gomma con	produzione,
quantitativi	lavorazione e
superiori a 50 q.li	rigenerazione della
55 - Depositi di	gomma e/o laboratori
prodotti	di vulcanizzazione di
della gomma,	oggetti di gomma, con
pneumatici e simili	quantitativi in massa
con oltre 100 q.li	superiori a 5.000 kg;
56 - Laboratori di	depositi di prodotti
vulcanizzazione di	della gomma,
oggetti di gomma con	pneumatici e simili,
piu' di 50 q.li in	con quantitativi in
lavorazione o in	massa superiori a
43|deposito |10.000 kg |

57 - Stabilimenti ed	
impianti per la	
produzione e	
lavorazione di	Stabilimenti,
materie plastiche con	impianti, depositi
quantitativi	ove si producono,
superiori a 50 q.li	lavorano e/o
58 - Depositi di	detengono materie
manufatti	plastiche, con
in plastica	quantitativi in massa
44|con oltre 50 q.li |superiori a 5.000 kg |

59 - Stabilimenti ed	Stabilimenti ed
impianti ove si	impianti ove si
producono e lavorano	producono e lavorano
resine sintetiche e	resine sintetiche e
naturali,	naturali,
fitofarmaci,	fitofarmaci,
coloranti, organici e	coloranti organici e
intermedi e prodotti	intermedi e prodotti

farmaceutici con  l'impiego di solventi  ed altri prodotti 45 infiammabili	farmaceutici con  l'impiego di solventi  ed altri prodotti  infiammabili	
---	---	--

---

60 - Depositi di  concimi chimici a  base di nitrati e  fosfati e di  fitofarmaci, con  potenzialita' globale 46 superiore a 500 q.li	Depositi di  fitofarmaci e/o di  concimi chimici a  base di nitrati e/o  fosfati con  quantitativi in massa  superiori a 50.000 kg	
---	--	--

---

        61 - Stabilimenti ed  impianti per la  fabbricazione di cavi  e conduttori  elettrici isolati,  con quantitativi in  massa in lavorazione  e/o in deposito  superiori a 10.000  kg; depositi e/o  62 - Depositi e  rivendite di cavi  elettrici isolati con  quantitativi in massa  superiori a 10.000 47 superiori a 100 q.li	Stabilimenti ed  impianti per la  fabbricazione di cavi  e conduttori  elettrici isolati,  con quantitativi in  massa in lavorazione  e/o in deposito  superiori a 10.000  kg; depositi e/o  rivendite di cavi  elettrici isolati con  quantitativi in massa  superiori a 10.000  kg.	
---	---	--

---

        63 - Centrali 48 termoelettriche.	Centrali  termoelettriche,  macchine elettriche  fisse con presenza di  liquidi isolanti  combustibili in  quantitativi  superiori a 1 m3	
--	--	--

---

  64 - Gruppi per la  produzione di energia  elettrica sussidiaria  con motori  endotermici ed  impianti di  cogenerazione di  potenza complessiva 49 superiore a 25 kW	Gruppi per la  produzione di energia  elettrica sussidiaria  con motori  endotermici ed  impianti di  cogenerazione di  potenza complessiva  superiore a 25 kW.	
--	---	--

---

65 - Stabilimenti ed  impianti ove si  producono lampade  elettriche, lampade a  tubi luminescenti,  pile ed accumulatori  elettrici, valvole 50 elettriche, ecc.	Stabilimenti ed  impianti ove si  producono lampade  elettriche e simili,  pile ed accumulatori  elettrici e simili,  con oltre 5 addetti	
--	---	--

---

	Stabilimenti	
--	--------------	--

	siderurgici e per la	
66 - Stabilimenti	produzione di altri	
siderurgici e	metalli con oltre 5	
stabilimenti per la	addetti; attivita'	
produzione di altri	comportanti	
metalli	lavorazioni a caldo	
67 - Stabilimenti e	di metalli, con oltre	
impianti per la	5 addetti, ad	
zincatura, ramatura e	esclusione dei	
lavorazioni similari	laboratori artigiani	
comportanti la	di oreficeria ed	
fusione di metalli o	argenteria fino a 25	
51 altre sostanze	addetti.	

---

68 - Stabilimenti per		
la costruzione di		
aeromobili,		
automobili e		
motocicli		
69 - Cantieri		
navali con		
oltre cinque addetti		
70 - Stabilimenti per		
la costruzione e	Stabilimenti, con	
riparazione di	oltre 5 addetti, per	
materiale rotabile	la costruzione di	
ferroviario e	aeromobili, veicoli a	
tramviario con oltre	motore, materiale	
cinque addetti	rotabile ferroviario	
71 - Stabilimenti	e tramviario,	
per la costruzione	carrozzerie e	
di carrozzerie e	rimorchi per	
rimorchi per	autoveicoli; cantieri	
autoveicoli con oltre	navali con oltre 5	
52 cinque addetti	addetti	

---

	Officine per la	
	riparazione di:	
	- veicoli a motore,	
	rimorchi per	
72 - Officine per la	autoveicoli e	
riparazione di	carrozzerie, di	
autoveicoli con	superficie coperta	
capienza superiore a	superiore a 300 m2;	
9 autoveicoli;	- materiale rotabile	
officine meccaniche	ferroviario,	
per lavorazioni a	tramviario e di	
freddo con oltre	aeromobili, di	
venticinque addetti	superficie coperta	
53 (solo la prima parte)	superiore a 1.000 m2;	

---

72 - Officine per la		
riparazione di		
autoveicoli con		
capienza superiore a		
9 autoveicoli;		
officine meccaniche		
per lavorazioni a		

freddo con oltre	Officine meccaniche	
venticinque addetti	per lavorazioni a	
(solo la seconda	freddo con oltre 25	
54 parte)	addetti.	

---

		Attivita' di nuova
		istituzione viene
		equiparata
	Attivita' di	all'attivita' n. 55
	demolizioni di	del DM 16/02/82 :
	veicoli e simili con	"Depositi di prodotti
	relativi depositi, di	della gomma,
	superficie superiore	pneumatici e simili
55	-----	a 3.000 m2
		con oltre 100 q.li"

---

73 - Stabilimenti ed	Stabilimenti ed	
impianti ove si	impianti ove si	
producono laterizi,	producono laterizi,	
maioliche, porcellane	maioliche, porcellane	
e simili con oltre	e simili con oltre 25	
56 venticinque addetti	addetti	

---

	Cementifici con oltre	
57 74 - Cementifici.	25 addetti	

---

75 - Istituti,		
laboratori,		
stabilimenti e		
reparti in cui si		
effettuano, anche		
saltuariamente,		
ricerche scientifiche		
o attivita'		
industriali per le		
quali si impiegano		
isotopi radioattivi,		
apparecchi contenenti		
dette sostanze ed		
apparecchi generatori		
di radiazioni		
ionizzanti (art. 13		
della legge 31		
dicembre 1962, n.		
1860 e art. 102 del		
decreto del		
Presidente della		
Repubblica 13		
febbraio 1964, n.	Pratiche di cui al	
185)	decreto legislativo	
76 - Esercizi	17 marzo 1995, n. 230	
commerciali con	e s.m.i. soggette a	
detenzione di	provvedimenti	
sostanze radioattive	autorizzativi (art.	
(capo IV del decreto	27 del decreto	
del Presidente della	legislativo 17 marzo	
Repubblica 13	1995, n. 230 ed art.	
febbraio 1964, n.	13 legge 31 dicembre	
58 185)	1962, n. 1860).	

| Autorimesse adibite |  
 | al ricovero di mezzi |  
77 - Autorimesse di	utilizzati per il
ditte in possesso di	trasporto di materie
autorizzazione	fissili speciali e di
permanente al	materie radioattive
trasporto di materie	(art. 5 della legge
fissili speciali e di	31 dicembre 1962, n.
materie radioattive	1860, sostituito
(art. 5 della legge	dall'art. 2 del
31 dicembre 1962, n.	decreto del
1860, sostituito	Presidente della
dall'art. 2 del	Repubblica 30
decreto del	dicembre 1965, n.
Presidente della	1704; art. 21 del
Repubblica 30	decreto legislativo
dicembre 1965, n.	17 marzo 1995, n.
 59 | 1704) | 230) |

| Impianti di deposito |  
 | delle materie |  
 | nucleari ed attivita' |  
 | assoggettate agli |  
 | articoli 33 e 52 del |  
78 - Impianti di	decreto legislativo
deposito delle	17 marzo 1995, n. 230
materie nucleari,	e s.m.i, con
escluso il deposito	esclusione dei
in corso di	depositi in corso di
 60 | spedizione | spedizione. |

79 - Impianti nei	Impianti nei quali
quali siano detenuti	siano detenuti
combustibili nucleari	combustibili nucleari
o prodotti residui	o prodotti o residui
radioattivi (art. 1,	radioattivi [art. 1,
lettera b) della	lettera b) della
legge 31 dicembre	legge 31 dicembre
 61 | 1962, n. 1860) | 1962, n. 1860] |

| Impianti relativi |  
 | all'impiego pacifico |  
 | dell'energia nucleare |  
 | ed attivita' che |  
80 - Impianti	comportano pericoli
relativi all'impiego	di radiazioni
pacifico dell'energia	ionizzanti derivanti
nucleare ed attivita'	dal predetto impiego:
che comportano	- impianti nucleari;
pericoli di	- reattori nucleari,
radiazioni ionizzanti	eccettuati quelli che
derivanti dal	facciano parte di un
predetto impiego:	mezzo di trasporto;
· impianti nucleari;	- impianti per la
· reattori nucleari,	preparazione o
eccettuati quelli che	fabbricazione delle
facciano parte di un	materie nucleari;

mezzo di trasporto;	- impianti per la	
· impianti per la	separazione degli	
preparazione o	isotopi;	
fabbricazione	- impianti	
· delle	per il trattamento	
materie nucleari;	dei combustibili	
· impianti per la	nucleari irradianti;	
separazione degli	- attivita'	
isotopi;	di cui	
· impianti	agli articoli 36 e 51	
per il trattamento	del decreto	
dei combustibili	legislativo 17 marzo	
62 · nucleari irradianti	1995, n. 230 e s.m.i.	

---

	Stabilimenti per la	
	produzione, depositi	
	di sapone, di candele	
	e di altri oggetti di	
81 - Stabilimenti per	cera e di paraffina,	
la produzione di	di acidi grassi, di	
sapone, di candele e	glicerina grezza	
di altri oggetti di	quando non sia	
cera e di paraffina,	prodotta per	
di acidi grassi, di	idrolisi, di	
glicerina grezza	glicerina raffinata e	
quando non sia	distillata ed altri	
prodotta per	prodotti affini, con	
idrolisi, di	oltre 500 kg di	
glicerina raffinata e	prodotto in	
distillata ed altri	lavorazione e/o	
63 prodotti affini	deposito.	

---

82 - Centrali		
elettroniche per		
l'archiviazione e	Centri informatici di	
l'elaborazione di	elaborazione e/o	
dati con oltre	archiviazione dati	
64 venticinque addetti	con oltre 25 addetti	

---

	Locali di spettacolo	
	e di trattenimento in	
	genere, impianti e	
	centri sportivi,	
	palestre, sia a	
	carattere pubblico	
	che privato, con	
	capienza superiore a	
	100 persone, ovvero	
	di superficie lorda	
	in pianta al chiuso	
	superiore a 200 m2 .	
	Sono escluse le	
	manifestazioni	
83 - Locali di	temporanee, di	
spettacolo e di	qualsiasi genere, che	
trattenimento in	si effettuano in	
genere con capienza	locali o luoghi	
65 superiore a 100 posti	aperti al pubblico.	



-----

	Alberghi, pensioni,	
	motel, villaggi	
	albergo, residenze	
	turistico -	
	alberghiere,	
	studentati, villaggi	
	turistici, alloggi	
	agrituristici,	
	ostelli per la	
	gioventu', rifugi	
	alpini, bed &	
	breakfast, dormitori,	
	case per ferie, con	
	oltre 25 posti-letto;	
	Strutture	
	turistico-ricettive	
	nell'aria aperta	
84 - Alberghi,	(campeggi,	
pensioni, motels,	villaggi-turistici,	
dormitori e simili	ecc.) con capacita'	
con oltre 25	ricettiva superiore a	
66 posti-letto	400 persone.	

-----

	Scuole di ogni	
	ordine, grado e tipo,	
85 - Scuole di ogni	collegi, accademie	
ordine, grado e tipo,	con oltre 100 persone	
collegi, accademie e	presenti; Asili nido	
simili per oltre 100	con oltre 30 persone	
67 persone presenti	presenti.	

-----

	Strutture sanitarie	
	che erogano	
	prestazioni in regime	
	di ricovero	
	ospedaliero e/o	
	residenziale a ciclo	
	continuativo e/o	
	diurno, case di	
	riposo per anziani	
	con oltre 25 posti	
	letto; Strutture	
	sanitarie che erogano	
	prestazioni di	
	assistenza	
	specialistica in	
	regime ambulatoriale,	
	ivi comprese quelle	
	riabilitative, di	
	diagnostica	
	strumentale e di	
86 - Ospedali, case	laboratorio, di	
di cura e simili con	superficie	
oltre 25 posti-	complessiva superiore	
68 letto.	a 500 m2	

-----

	Locali adibiti ad	
--	-------------------	--

| esposizione e/o |  
| vendita all'ingrosso |  
| o al dettaglio, fiere |  
| e quartieri |  
| fieristici, con |  
| superficie lorda |  
| superiore a 400 m2 |  
| comprensiva dei |  
69 | 87 - Locali adibiti | servizi e depositi. |  
ad esposizione e/o	Sono escluse le
vendita all'ingrosso	manifestazioni
o al dettaglio con	temporanee, di
superficie lorda	qualsiasi genere, che
superiore a 400 mq	si effettuano in
comprensiva dei	locali o luoghi
servizi e depositi	aperti al pubblico.

-----  
| Locali adibiti a |  
| depositi di |  
| superficie lorda |  
| superiore a 1000 m2 |  
| con quantitativi di |  
70 | 88 - Locali adibiti a | merci e materiali |  
depositi di merci e	combustibili
materiali vari con	superiori
superficie lorda	complessivamente a
superiore a 1.000 mq	5.000 kg

-----  
| 89 - Aziende ed |  
| uffici nei quali | Aziende ed uffici con |  
| siano occupati oltre | oltre 300 persone |  
71 | 500 addetti | presenti |

-----  
| Edifici sottoposti a |  
72 | 90 - Edifici | tutela ai sensi del |  
pregevoli per arte o	d.lgs. 22 gennaio
storia e quelli	2004, n. 42, aperti
destinati a contenere	al pubblico,
biblioteche, archivi,	destinati a contenere
musei, gallerie,	biblioteche ed
collezioni o comunque	archivi, musei,
oggetti di interesse	gallerie, esposizioni
culturale sottoposti	e mostre, nonche'
alla vigilanza dello	qualsiasi altra
Stato di cui al regio	attivita' contenuta
decreto 7 novembre	nel presente
1942, n. 1664	Allegato.

-----  
| Edifici e/o complessi |  
| edilizi a uso |  
| terziario e/o |  
| industriale |  
| caratterizzati da |  
| promiscuita' |  
| strutturale e/o dei |  
| sistemi delle vie di |  
| esodo e/o |  
| impiantistica con |

		presenza di persone	
		superiore a 300	
		unita', ovvero di	Attivita' di nuova
		superficie	istituzione viene
		complessiva superiore	equiparata
		a 5.000 m2,	all'attivita' n. 89
		indipendentemente dal	del DM 16/02/82 :
		numero di attivita'	"Aziende ed uffici
		costituenti e dalla	nei quali siano
		relativa diversa	occupati oltre 500
73	-----	titolarita'.	addetti"

		91 - Impianti per la	
		produzione del calore	Impianti per la
		alimentati a	produzione di calore
		combustibile solido,	alimentati a
		liquido o gassoso con	combustibile solido,
		potenzialita'	liquido o gassoso con
		superiore a 100.000	potenzialita'
74		Kcal/h	superiore a 116 kW

		Autorimesse pubbliche	
		e private, parcheggi	
		pluriplano e	
		meccanizzati di	
		superficie	
		complessiva coperta	
		superiore a 300 m2;	
		locali adibiti al	
		ricovero di natanti	
		ed aeromobili di	
		private con piu' di 9	superficie superiore
		autoveicoli,	a 500 m2; depositi di
		autorimesse	mezzi rotabili
		pubbliche, ricovero	(treni, tram ecc.) di
		natanti, ricovero	superficie coperta
75		aeromobili	superiore a 1.000 m2.

		93 - Tipografie,	Tipografie,
		litografie, stampa in	litografie, stampa in
		offset ed attivita'	offset ed attivita'
		similari con oltre	similari con oltre
76		cinque addetti	cinque addetti.

		94 - Edifici	
		destinati a civile	Edifici destinati ad
		abitazione con	uso civile con
		altezza in gronda	altezza antincendio
77		superiore a 24 metri	superiore a 24 m

			Attivita' di nuova
			istituzione viene
			equiparata
		Aerostazioni,	all'attivita' n. 87
		stazioni ferroviarie,	del DM 16/02/82 :
		stazioni marittime,	"Locali adibiti ad
		con superficie	esposizione e/o
		coperta accessibile	vendita all'ingrosso

78	-----	al pubblico superiore   a 5.000 m2;   metropolitane in   tutto o in parte   sotterranee.	o al dettaglio con   superficie lorda   superiore a 400 mq   comprensiva dei   servizi e depositi"
-----			
79	-----	Interporti con   superficie superiore   a 20.000 m2	Attivita' di nuova   istituzione viene   equiparata   all'attivita' n. 55   del DM 16/02/82 :   "Depositi di prodotti   della gomma,   pneumatici e simili   con oltre 100 q.li"
-----			
80	-----	Gallerie stradali di   lunghezza superiore a   500 m e ferroviarie   superiori a 2000 m	Attivita' di nuova   istituzione viene   equiparata   all'attivita' n. 87   del DM 16/02/82 :   "Locali adibiti ad   esposizione e/o   vendita all'ingrosso   o al dettaglio con   superficie lorda   superiore a 400 mq   comprensiva dei   servizi e depositi"
=====			